



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 10/21

Dec. n. 9/21

Il giorno 27 luglio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.*
76.1 R.d.G., il 20 luglio 2021, nei confronti di:

1) **CHERUBINI Andrea**, nato a Milano l'8.1.1971 e residente in *omissis*,
tesserato 2021 con il M.C. "T.T.N. RACING CLUB", con tessera n. 21201223;

2) **ZULIAN Luca**, nato a Padova il 20.08.1998 e residente in *omissis*,
tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "DUCALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA", con
tessera n. 21243364 e licenza Velocità n. X07313;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 2° - ZULIAN Luca - ex art. 32 RMM) e ciò in quanto, domenica 18 luglio 2021, alle ore 15:30 circa, presso la tensostruttura di PEDERCINI Ivan, sita all'interno del paddock del Motodromo "Tazio Nuvolari" di Cervesina (PV) il 1°, CHERUBINI Andrea (supporter del pilota ZULIAN Luca) dapprima minacciava il pilota CRISTINI Matteo, poi tentava di aggredirne il padre (intervenuto in difesa del figlio), sferrandogli un pugno che questi riusciva a schivare, e - da ultimo - colpendo ripetutamente con dei pugni in pieno volto PEDERCINI Ivan il quale, intervenuto a sua volta per placare gli animi, cadeva rovinosamente e necessitava di cure mediche per le numerose ferite al viso causategli dai colpi inferti dal CHERUBINI e certificate dai referti medici in atti.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 20 luglio 2021 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare, la proposta di sanzione pervenuta in data 20.7.u.s. e redatta dal C.d.G.D. preposto alla manifestazione di Coppa FMI - cod. NAZVE025 - disputatasi il 18 luglio 2021 presso il Motodromo "Tazio Nuvolari" di Cervesina (PV), nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti al fascicolo di ufficio;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 25 luglio 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata da entrambi gli incolpati, i quali hanno prodotto atti difensivi, acquisiti al fascicolo del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede ai signori Andrea CHERUBINI e Luca ZULIAN (quest'ultimo a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M.).

Risulta, invero, che il primo dei due incolpati, Andrea CHERUBINI, domenica 18 luglio 2021 nell'ambito della Coppa F.M.I. e all'esito della gara relativa alla Classe 300 (cod. manifestazione NAZVE025), svoltasi presso il Motodromo "Tazio Nuvolari" di Cervese (PV), si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N., in uno al pilota Luca ZULIAN, come detto, ex art. 32 R.M.M., di cui era accompagnatore e sostenitore.

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal CHERUBINI è consistito in una serie di plurime condotte antisportive e certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, poi culminate nel ferimento del signor Ivan Pedercini, titolare della tensostruttura ove si sono svolti i fatti *de quibus*.

Dagli atti citati, quindi, possono certamente desumersi degli indici di responsabilità a carico dell'incolpato CHERUBINI, atteso, tra l'altro, la fede privilegiata di cui godono ai sensi del R.M.M., poiché provenienti da soggetti fidejacenti, e che descrivono quanto accaduto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel citato capo di incolpazione.

La condotta dell'incolpato CHERUBINI, allora, come innanzi evidenziato può definirsi certamente scorretta ed antisportiva, e, quindi, in quanto tale, rilevante e sanzionabile ai sensi del R.d.G..

II. Le difese approntate dall'incolpato CHERUBINI risultano trasmesse a questo Ufficio da soggetto non legittimato, mancando agli atti sia una esplicita procura in tal senso, che – apparentemente – il titolo professionale necessario al professionista per poter patrocinare innanzi agli Organi della Giustizia sportiva. In ogni caso, pur volendo far salvo l'atto difensivo in sé, poiché sottoscritto

direttamente dal CHERUBINI, va osservato che lo stesso opta per una descrizione dei fatti diversa da quella di cui al capo di incolpazione, tendente a voler smentire le risultanze degli atti ufficiali della manifestazione. La difesa da parte del CHERUBINI, infatti, è incentrata sull'aver subito delle provocazioni verbali nel corso di una accesa discussione inerente la condotta tenuta in gara dai piloti coinvolti in un incidente e su un conseguente intervento a tutela del proprio genitore anziano, asseritamente aggredito dal signor Pedercini.

Tale ricostruzione, però, non trova riscontro nella documentazione ufficiale menzionata e nemmeno nelle dichiarazioni testimoniali allegata dal CHERUBINI alla memoria difensiva, risultate già acquisite, in ogni caso, al fascicolo di ufficio, poiché prodotte dal Commissario Delegato in uno alla proposta di sanzione.

La disamina complessiva degli atti e dei rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono - come è noto - dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E, ha consentito di acclarare che quanto accaduto all'interno della tensostruttura del Pedercini è principiato dal forte rimprovero che l'incolpato CHERUBINI ha rivolto al pilota CRISTINI, reo, a suo dire, di aver effettuato in pista una manovra scorretta in danno del pilota ZULIAN. Da ciò, poi, è scaturita una serie di eventi spiacevoli che hanno visto coinvolti anche il padre del pilota CRISTINI, un altro pilota, il CHERUBINI stesso, oltre al titolare della predetta tensostruttura, Pedercini, il quale, dal canto suo, ha più volte invitato i presenti a smorzare i toni e ha tentato di calmare gli animi, salvo, alla fine, avere la peggio a seguito della colluttazione con l'incolpato. Non appare, infatti, credibile quanto riportato dal CHERUBINI in ordine alla ricostruzione dei predetti eventi effettuata nella memoria difensiva, ove egli ha tentato di giustificare l'accaduto per essere intervenuto in difesa del proprio genitore caduto rovinosamente a terra a causa di una presunta aggressione da parte del Pedercini. Il rapporto del C.d.G.D. è

chiaro nel descrivere nei particolari la riferita dinamica degli eventi: dallo stesso risulta, difatti, che il Pedercini, colpito dal CHERUBINI stesso, ha perso l'equilibrio e nel cadere, ha urtato il padre del Pedercini, facendolo cadere a sua volta. Stando così le cose, appare, allora, poco plausibile un intervento dell'incolpato CHERUBINI effettuato in esclusiva difesa del padre, accidentalmente caduto, non fosse altro per il fatto che – a tutto voler concedere – una tale difesa non può certo sostanzarsi nel cagionare al presunto aggressore (Pedercini) una serie di ferite lacero contuse e oggetto di successivi punti di sutura. Appare chiaro, allora, che, ove mai da parte del CHERUBINI ci sia stata effettivamente la volontà di difendere il proprio padre, la difesa “fisica” assunta nella occasione contestata, è stata certamente eccessiva, tenuto anche conto del fatto che lo stesso non è riuscito a fronteggiare una situazione che lui stesso aveva contribuito a creare.

Giova precisare, tra l'altro, che tali eventi si sono svolti nella tensostruttura in titolarità al Pedercini, ove al termine della gara si era recato il pilota CRISTINI, protagonista dell'episodio avvenuto in pista con l'altro pilota ZULIAN, nei confronti del quale il CHERUBINI, per sua stessa ammissione (*cf.* dichiarazione sottoscritta dal CHERUBINI, allegata agli atti) pretendeva delle scuse da parte dello stesso CRISTINI. Di conseguenza, è corretto ritenere che sia stato proprio il CHERUBINI ad aver cercato all'interno del motodromo – in prima battuta - il pilota CRISTINI affinché facesse ammenda in favore del pilota ZULIAN per una asserita manovra scorretta in suo danno, salvo poi il degenerare degli eventi che si sono susseguiti in un luogo in cui il CHERUBINI stesso non doveva neanche stare e con il coinvolgimento di un rilevante numero di persone, così come ulteriormente confermato dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dal C.d.G.D..

Così acclamate le responsabilità del CHERUBINI, del pari, deve essere ritenuto responsabile anche il pilota ZULIAN, che, a mente dell'art. 32 R.M.M., risponde in questa sede a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni perpetrate dal proprio accompagnatore, Andrea CHERUBINI, appunto. Le difese del ZULIAN, oltre a negare qualsivoglia coinvolgimento dello stesso incolpato,

denotano – più che altro – una manchevole conoscenza dell’istituto della responsabilità oggettiva sportiva, tendente, di per sé, alla protezione del “sistema”, più che alla punizione in sé stessa dei soggetti oggettivamente responsabili

Invero, come è noto, di comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l’istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell’art. 1, comma 1, R.d.G..

III. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, gli incolpati Andrea CHERUBINI e Luca ZULIAN vanno ritenuti responsabili della violazione dell’art. 1 R.d.G., poiché hanno tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato. I comportamenti da questi assunti sul campo di gara, tra l’altro, oltre ad assumere una determinata importanza dal punto di vista disciplinare, mal si addicono a dei soggetti tesserati e licenziati, i quali dovrebbero avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

IV. Le violazioni di cui si sono resi responsabili gli incolpati conducono all’applicazione nei loro confronti di una sanzione di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque - conto della incensuratezza dei suddetti

incolpati e dei segni di resipiscenza manifestati, ritiene equa nei confronti del CHERUBINI nella misura di anni 1 (uno) di ritiro della tessera, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 27 luglio 2022, così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di anni uno e mesi sei. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dall'incolpato Andrea CHERUBINI e delle conseguenti lesioni provocate al Pedercini, risultanti dalla documentazione sanitaria in atti.

Nel contempo, anche all'incolpato Luca ZULIAN, quale soggetto ritenuto oggettivamente responsabile della condotta perpetrata dal proprio supporter/accompagnatore, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., va applicata la sanzione inibitoria, seppure in misura ridotta (anche per l'atteggiamento di resipiscenza mostrato) di ritiro della tessera e della licenza ex art. 29 R.d.G., per il periodo di mesi 3 (tre), con fine sanzione per il 27 ottobre 2021, ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi nove.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, 42.4 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) CHERUBINI Andrea, nato a Milano l'8.1.1971 e residente in *omissis*, tesserato 2021 con il M.C. "T.T.N. RACING CLUB", con tessera n. 21201223;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno), con fine sanzione per il 27 luglio 2022;

Nel contempo, dichiara:


2) ZULIAN Luca, nato a Padova il 20.08.1998 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "DUCALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA", con tessera n. 21243364 e licenza Velocità n. X07313;

responsabile dell'illecito contestatogli ai sensi dell'art. 32 RRM e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 3 (tre), con fine sanzione per il 27 ottobre 2021.

Depositata il 27 luglio 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Cherubini Andrea;
- Zulian Luca;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co. re. Emilia Romagna;
- Co. re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.